

SCHEDA N. 29
ADESIONE AL CONAI (CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI)

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte a procedimento

Soggetti obbligati

Come prescritto dall'articolo 38 del D.Lgs. 22/1997, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Produttori di imballaggi:

- vendita di materie prime e/o semilavorati per imballaggio (prodotti in proprio o acquistati all'estero)
- vendita imballaggi vuoti (Prodotti/trasformati in proprio o acquistati all'estero)
- commercio/distribuzione di imballaggi vuoti acquistati in Italia (senza attività di produzione propria)

Utilizzatori di imballaggi:

- acquisto imballaggi vuoti (in Italia o all'estero) per imballare i propri prodotti
- importazioni merci imballate
- commercio/distribuzione imballaggi pieni acquistati in Italia o all'estero
- Commercio/distribuzione imballaggi vuoti acquistati in Italia (senza attività di produzione propria)

Soggetti non obbligati

Utenti finali:

Poiché non sono produttori né utilizzatori

Coloro che acquistano prodotti imballati per la propria attività ma non svolgono alcuna delle seguenti funzioni:

- produzione o importazione di materia prima per trasformazione di imballaggi
- produzione/trasformazione o importazione imballaggi vuoti
- acquisto imballaggi vuoti per confezionare il proprio prodotto
- commercio/distribuzione imballaggi pieni
- importazione merce imballata (imballaggio pieno)

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Provincia
CONAI
ANPA

Adempimenti

La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" prevede l'adesione obbligatoria al Conai di produttori ed utilizzatori entro il 31 dicembre 1998, a prescindere dal fatturato.

Con la legge 22 febbraio 1999, n. 35 il termine per l'adesione al Conai è stato prorogato al 28 febbraio 1999.

Modalità e tempi

Come aderire al Conai

Per provvedere all'iscrizione, produttori e utilizzatori possono:

- rivolgersi direttamente al CONAI;
- rivolgersi alle associazioni di categoria di appartenenza (con delega scritta);
- rivolgersi al Consorzio di filiera inerente ex articolo 40 D.Lgs 22/1997 (con delega scritta).

Una volta scelta la modalità, occorre comunque redigere la debita richiesta di adesione (Vedi Allegato) che prevede la compilazione di due moduli:

1. Dichiarazione di possesso del requisito di:

Produttore (fabbricante, fornitore o importatore di materie prime da imballaggio, fabbricante di imballaggi, trasformatore, importatore di imballaggi vuoti);

Limitatamente a questa categoria, per adempiere agli obblighi di riciclaggio e recupero previsti dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs 22/1997, occorre indicare sullo stesso modulo se si intende aderire al Consorzio di filiera, o organizzare autonomamente la raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio; o metter in atto un sistema cauzionale;

Utilizzatore industriale e artigiano (addetto al riempimento, utente di imballaggio) e/o commerciale (commerciante, distributore, importatore di materiali già imballati da distribuire sul mercato).

2. Dichiarazione della quota di partecipazione (importo fisso sommato all'importo variabile) che può essere versata a mezzo c/c postale o tramite bonifico bancario. Ogni Consorziato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dello Statuto Conai, può variare tale ammontare entro sei mesi dalla chiusura d'esercizio preso a riferimento (le variazioni devono essere almeno del 20%) rideterminando così la quota.

Per quanto riguarda la scelta della categoria di appartenenza tra Produttori e Utilizzatori vale il principio dell'attività prevalente.

(Attività dell'impresa riferita all'oggetto sociale e ai dati economici di bilancio: fatturato e/o ricavi).

Oneri

La richiesta di adesione dovrà essere accompagnata, mediante sottoscrizione una tantum (che equivale all'acquisto di quote consortili), dal versamento di una quota di partecipazione il cui importo totale è composto da un'importo fisso ed uno variabile.

A. IMPORTO FISSO

L'importo fisso di Lit. 10.000, come partecipazione al fondo consortile.

Tale importo rimane unico solo per imprese con ricavi non superiori al miliardo;

B. IMPORTO VARIABILE (PER IMPRESE CON RICAVI SUPERIORI A 1 MILIARDO)

Se **produttori**: l'importo variabile (da sommare all'importo fisso) è pari allo 0,015 % dei ricavi delle vendite, effettuate nel territorio dello Stato, di imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi,.

In via indicativa è pari a Lit. 150.000 per ciascun miliardo di ricavi complessivi derivati dalle vendite di imballaggi, materiali di imballaggio e di materia prima destinata alla fabbricazione di imballaggi effettuate nel territorio nazionale.

Se **utilizzatori industriali ed artigiani**: l'importo variabile (da sommare all'importo fisso) è pari allo 0,015 % dei costi degli acquisti, comprese le importazioni, di imballaggi e materiali di imballaggio.

In via indicativa è pari a Lit. 150.000 per ogni miliardo di costi sostenuti per acquisti di imballaggi vuoti e/o pieni, di materiale per imballaggi (comprensivi anche degli acquisti all'estero e al netto delle imposte).

Se **imprese commerciali e di distribuzione**: l'importo variabile (da sommare all'importo fisso) è pari allo 0,00025 % dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.

In via indicativa è pari a Lit. 2.500 per ogni miliardo di ricavi complessivi derivati dalle vendite e dalle prestazioni.

NOTA: L'importo totale non potrà superare l'ammontare di lire 200.000.000 (duecentomilioni). Per le modalità di inoltro della scheda di adesione, a cui andrà allegata prova dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione.

Aspetti contabili e fiscali

La quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione al CONAI e gli eventuali successivi adeguamenti hanno natura di contributo straordinario (simile all'acquisizione di una partecipazione in una Società) ed il relativo importo va inserito nell'attivo dello Stato Patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazione a Consorzi" (Sez. B III voce 1 lettera d).

Validità

Si è già evidenziato che l'iscrizione a Conai si versa soltanto una volta e non annualmente: pertanto non deve essere rinnovata ogni anno. Tuttavia, ogni Consorziato, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto Conai, può variare l'ammontare della quota di partecipazione entro sei mesi dalla chiusura d'esercizio preso a riferimento (per variazioni non inferiori al 20%), rideterminando così la propria quota.

Scadenza

Non ha scadenza

Rinnovi

Sanzioni

In base alla legge 426/1998 è prevista, per la mancata adesione, una sanzione amministrativa pari alla somma da versare al Conai moltiplicata per sei (fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi). Sempre in base alla citata legge

426/1998 la sanzione è ridotta a metà se l'adesione avviene entro 60 giorni dalla data di scadenza.

Il giorno 29 aprile 1999 è l'ultimo giorno utile per aderire al Conai versando solo la metà della sanzione pecuniaria prevista a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi che non hanno aderito entro il 28.02.1999.

Norme comunitarie

Norme nazionali

- Legge 22 febbraio 1999, n. 35 (Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi)
- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ("Decreto Ronchi")
- Decreto Interministeriale 30 ottobre 1997 (Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI))
- Regolamento CONAI (Approvato dal CdA il 31/07/98 e modificato il 20/11/98)
- Decreto Ministero dell'ambiente 15 luglio 1998 (Approvazione dello statuto del COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica)
- Decreto Ministero dell'ambiente 15 luglio 1998 - (Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica)
- Decreto Interministeriale 15 luglio 1998 Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in Acciaio)
- Decreto Interministeriale 15 luglio 1998 – (Approvazione dello statuto del "Consorzio per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di Imballaggi in Alluminio – CIAL.)
- Decreto Interministeriale 15 luglio 1998 – (Approvazione dello statuto del Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.)
- Decreto Ministero dell'ambiente 15 luglio 1998 – (Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno)
- Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale)

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrali